



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Composta da:

Andreina Giudicepietro	Presidente
Maria Luisa De Rosa	Consigliere
Paolo Di Marzio	Consigliere
Gianluca Bordon	Consigliere
Andrea Antonio Salemme	Consigliere Rel.

Oggetto:

IRPEF

Ud.21/05/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3176/2025 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato
██████████ e dall'avvocato ██████████

-ricorrente-

contro

Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

-resistente-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II GRADO
DEL LAZIO N. 4182/2024 depositata il 25/06/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dal
Consigliere Andrea Antonio Salemme.



FATTI DI CAUSA

1. In data 8 marzo 2021 [REDACTED] era attinta da avviso di intimazione di pagamento concernente presupposto avviso di accertamento per IRPEF in relazione all'a.i. 2007 a carico del defunto [REDACTED] coniuge della medesima, impugnato nanti il G.T. e resosi definitivo in seguito ad interruzione del processo non riassunto.

L'intimazione, portante la somma di euro 7.675,00, veniva notificata alla contribuente nella presunta qualità di erede del coniuge.

2. La contribuente impugnava l'intimazione per difetto di legittimazione passiva, non avendo assunto la qualità di erede per non aver compiuto alcun atto implicante accettazione d'eredità, "né" – giusta il resoconto di cui al ricorso (p. 3) – "è stata assunta alcuna iniziativa o formulazione di atti di natura tributaria dai quali l'Amministrazione possa far discendere la volontà della contribuente a porre in essere atti di disposizione sul patrimonio del defunto. È altresì vero che il giudizio tributario avviato dal signor [REDACTED] [REDACTED] avverso l'accertamento 2007 (accertamento del quale oggi l'Agenzia 'chiede conto') fu interrotto allorché il difensore ebbe a significare in udienza l'avvenuto decesso e che nessuno dei possibili e potenziali eredi (tanto meno la ricorrente) ha inteso procedere alla riassunzione del procedimento"; ad ogni modo, la contribuente, "pur non ricorrendo alcuna circostanza che possa dispiegare effetti contrari, ha ritenuto, peraltro, (di) formalizzare l'atto di rinuncia all'eredità del defunto coniuge".

La contribuente comunque protestava il legittimo affidamento, trovandosi nella condizione di doversi difendere senza aver piena conoscenza degli elementi fondanti la pretesa tributaria, ragion per cui l'intimazione non poteva dispiegare effetto nei confronti della medesima.

3. Il giudice di prossimità rigettava il ricorso.



4. La contribuente proponeva appello, rigettato dalla CGT 2 del Lazio con la sentenza in epigrafe, alla stregua, in sintesi, della seguente motivazione:

- "nel 2015 la parte ha presentato il Modello Unico Persone Fisiche in luogo del coniuge deceduto il 4/4/2015", "in qualità di erede", risultando "barrato il codice 07";

- "appare dunque chiaro ed inequivoco il fatto che la parte ricorrente abbia formalmente acquisito la qualità di erede del defunto marito";

- "conseguentemente", gli effetti dell'ingiunzione di pagamento sul presupposto avviso di accertamento a carico del "de cuius" "si traslano in capo all'erede";

- la contribuente "non ha assunto nessuna iniziativa testamentaria che possa far ipotizzare una rinuncia all'eredità";

5. Propone ricorso per cassazione la contribuente con un motivo. L'Agenzia delle entrate si costituisce ai soli fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. "1, 3 e 4 e poi 1, 3 e 5", cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli art. 2727 e 2729 cod. civ. circa la qualità di erede della contribuente: secondo la giurisprudenza di legittimità, la sola presentazione della dichiarazione dei redditi con il codice 07 in relazione alla qualità di erede non implica alcuna accettazione d'eredità, costituendo mero atto conservativo del patrimonio del "de cuius".

2. Preliminarmente deve osservarsi che la rubrica del motivo "sub specie" dei nn. 1, 3, 4 e 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. non ne inficia l'ammissibilità: ben vero che tale rubrica si palesa cumulativa;



nondimeno, alla luce del successivo sviluppo argomentativo, il motivo si rivela univocamente incentrato sull'errore in diritto attribuito alla CGT 2 in riferimento all'aver ritenuto che la presentazione della dichiarazione dei redditi nella qualità di erede implichi accettazione di eredità; conseguentemente, di là dalla rubrica, emerge con evidenza la censura, coltivata ai sensi del n. 3 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ.

3. Ciò detto, il motivo è fondato.

Per consolidata giurisprudenza, l'assunzione della qualità di erede consegue solo all'accettazione, espressa o tacita, d'eredità, la cui ricorrenza è elemento costitutivo del diritto azionato dal creditore nei confronti del soggetto evocato quale successore del debitore defunto (Cass. n. 17295 del 2014; Cass. n. 6479 del 2002; Cass. n. 2849 del 1992).

Donde l'assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, né neanche dalla denuncia di successione, in quanto atto di natura meramente fiscale, privo, civilisticamente, di rilievo a fini successori (Cass. Sez. 2, n. 10729 del 2009).

Inoltre, "in tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del 'de cuius' l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere esigere l'adempimento dell'obbligazione del suo dante causa. Tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il 'de cuius' che legittima alla successione ai sensi degli artt. 565 e ss. c.c. (Cass. 13738/2005), o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità" (così Cass. n. 3611 del 2016, in motiv., par. 4.3.1., p. 6).



4. Rispetto a tale stato della giurisprudenza, pare opportuno aggiungere che, nella specie, non rileva in contrario l'affermazione, contenuta nell'esposizione introduttiva del ricorso e poc'anzi riportata, a termini della quale la contribuente, "pur non ricorrendo alcuna circostanza che possa dispiegare effetti contrari, ha ritenuto, peraltro, (di) formalizzare l'atto di rinuncia all'eredità del defunto coniuge".

4.1. Sebbene non sia esplicitato alcun riferimento temporale quanto alla ridetta formalizzazione, onde palesare se si tratti di atto di rinuncia tempestivo o tardivo, viene in conto che, se tardivo, siccome formalizzato oltre il termine decennale di accettazione dell'attività ex art. 490 cod. civ., esso è meramente confermativo della mancata accettazione; se tempestivo, esso produce effetti retroattivi, di guisa che il rinunciante deve essere considerato come mai chiamato (art. 521 cod. civ. in rapporto all'art. 459 cod. civ.).

4.2. In termini analoghi s'è già espressa Cass. n. 8053 del 2017, in riferimento ad un caso di atto di rinuncia tardivo. In particolare, in tale precedente, la S.C. ribadisce che, "tenuto conto che l'accettazione dell'eredità è il presupposto perché si possa rispondere dei debiti ereditari, una eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari il rinunciatario, sempre che egli non abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell'eredità (art. 476 cod. civ.), ma della relativa prova l'Amministrazione finanziaria è parte processualmente onerata" (ivi, in motiv., par. 3.2, p. 4); di tale principio in effetti la S.C. fa pedissequa applicazione allorquando specifica che "un atto di rinuncia tardivo, effettuato senza le formalità stabilite dalla legge perché sia opponibile all'Amministrazione finanziaria" – ossia senza le formalità di cui all'art. 28, comma 6, D.Lgs. n. 346 del 1990, aventi valore di mera pubblicità-notizia – "determina la conseguenza che quest'ultima è legittimata a notificare al contribuente rinunciatario gli atti impositivi, e



costui è tenuto a costituirsi in giudizio per far valere il proprio difetto di legittimazione passiva, e quindi la sua estraneità ai debiti tributari del 'de cuius'. Mentre l'Amministrazione finanziaria, se vuole far valere la pretesa fiscale, è onerata della prova che il contribuente è decaduto dal diritto di esercitare una valida rinuncia, ad esempio per aver posto in essere atti incompatibili con la volontà di rinunciare che siano concludenti e significativi della volontà di accettare l'eredità" (ivi, par. 3.4, pp. 5 e 6).

5. Sulla base dei rilievi espressi, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio, affinché il nuovo giudice verifichi in concreto se siano stati o meno dalla contribuente posti in essere eventuali atti implicanti accettazione anche tacita dell'eredità, all'esito provvedendo altresì alla regolazione delle spese di lite, comprese quelle del grado.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese.

Così deciso a Roma, lì 21 maggio 2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro

